

CITTÀ DI VIGONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.16

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **venticinque**, del mese di **maggio**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ORDINARIA di **Prima** convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ABATE Luciano	SINDACO	SÌ
2. CERATO Fabio	VICE SINDACO	SÌ
3. MARCHISONE Giovanni	CONSIGLIERE	SÌ
4. ZANGHIRELLA MICHELA	CONSIGLIERE	SÌ
5. TUMINELLO INES	CONSIGLIERE	SÌ
6. STROBBIA ROBERTO	CONSIGLIERE	SÌ
7. FERRERO SIMONA	CONSIGLIERE	SÌ
8. ARTERO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	SÌ
9. OGGERO TIZIANA	CONSIGLIERE	SÌ
10. LA ROSA PATRIZIA	CONSIGLIERE	SÌ
11. RITARDO IVANO	CONSIGLIERE	SÌ
12. GRELLA Matteo	CONSIGLIERE	SÌ
13. VIOTTO VIVIANA	CONSIGLIERE	SÌ
Totale Presenti:		13
Totale Assenti:		0

Con l'intervento e l'opera della **Dott.ssa Laura FILLIOL**, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art.97 C.IV T.U. n.267 del 18/08/2000. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 18/08/2000 n. 267. Il signor **ABATE Luciano** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui l'Imposta Municipale Propria (IMU) era una delle componenti, oltre al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e alla Tassa sui Rifiuti (TARI), e ha istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Imposta Municipale Propria (IMU);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel quale si dispone quanto segue: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.”*;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- “748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*
754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
755. *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*
762. *In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaggio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.*

767. *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*";

ATTESO che il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) verrà approvato entro il 30/06/2020 ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14 Luglio 2015 con la quale sono state determinate aliquote e detrazioni dell'Imposta Unica Comunale ed è stato confermato l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili, disposta con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 8 aprile 2014;

DATO ATTO che per l'anno 2020 rimangono confermati i valori medi delle aree edificabili situate su territorio comunale, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 03/07/2012;

VISTO l'art. 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che in base all'art. 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2019, delle modifiche normative introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dell'intenzione di mantenere inalterato il carico tributario e delle specifiche necessità del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 – esercizio 2020, per effetto delle quali appare opportuno stabilire le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria (IMU):

- | | |
|--|--------|
| a) aliquota di base | 1,02 % |
| b) aliquota relativa all'abitazione principale e alle relative pertinenze | 0,40 % |
| c) aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale con requisiti di ruralità (categorie D/10, C/2, C/6, C/7) | - |
| d) aliquota relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita | - |

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non è soggetta all'imposta l'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma 741, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

VISTO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata

pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

ACQUISITI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile dell'IMU e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 13, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO resi per alzata di mano,

DELIBERA

- **DI STABILIRE**, a decorrere dall'anno 2020 e per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti aliquote IMU (Imposta Municipale Propria):

a) aliquota di base	1,02 %
b) aliquota relativa all'abitazione principale e alle relative pertinenze	0,40 %
c) aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale con requisiti di ruralità (categorie D/10, C/2, C/6, C/7)	-
d) aliquota relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	-
- **DI DARE ATTO** che per l'anno 2020 rimangono confermati i valori medi delle aree edificabili situate su territorio comunale, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 03/07/2012;
- **DI INVIARE** la presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27.12.2019 n. 160, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 tramite l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 13, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO** resi per alzata di mano.

La lettura e l'approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
(ABATE Luciano)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
(Dott.ssa Laura FILLIOL)
